

STATUTO

KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABANO TERME PD VIA
ALESSANDRO VOLTA 39

Numero REA: PD - 480467

Codice fiscale: 05624970280

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

quote ai sensi di legge di nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna e viene sottoscritto ed integralmente versato dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- **RAFFAELLI Paolo** quota di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- **ZAMBONIN Luca** quota di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- **NEGRIN Michele** quota di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- **BALDAN Andrea** quota di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Il capitale sociale viene interamente versato in denaro in data odierna come subito appresso indicato.

Il signor RAFFAELLI Paolo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come infra nominato, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero capitale sociale e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato alla società una volta che la stessa sia stata iscritta nel competente Registro delle Imprese e a versare il citato importo su detto conto, ferma comunque la responsabilità solidale degli altri amministratori, rispetto alla presa in carico e alla custodia del capitale sociale, dal momento dell'accettazione della carica.

SEDE E DURATA

La società ha sede legale in Abano Terme (PD), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia e sia all'Estero, nei modi e nei termini di legge.

La durata della cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA

Le norme relative al funzionamento della cooperativa ed in particolare quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza sono contenute nello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

I soci, fino a nuova determinazione, dichiarano di nominare un Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre esercizi, nelle persone dei signori:

RAFFAELLI Paolo, sopra generalizzato, quale Presidente;

ZAMBONIN Luca, sopra generalizzato, quale Vicepresidente;

NEGRIN Michele, sopra generalizzato, quali Consigliere;

tutti di cittadinanza italiana.

Gli Amministratori chiedono, ai sensi dell'articolo 2383 quarto comma Cod. Civ., richiamato dall'articolo 2475, secondo comma. Cod. Civ., l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano di accettarla e che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro U.E., previste dall'articolo 2382 Cod. Civ. o da altre norme di legge.

La suddetta dichiarazione è stata preventivamente fatta pervenire ai soci e si intende sin d'ora pertanto già acquisita agli atti della stessa ai sensi della normativa vigente.

Delegano ad espletare l'adempimento me Notaio.

**INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE
NEL REGISTRO IMPRESE**

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della cooperativa è il seguente:

Abano Terme (PD), via Alessandro Volta n. 39.

ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà in data 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

PRIVACY

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i sottoscritti, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizzano il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

SPESE E DICHIARAZIONI FISCALI

Sono a carico della cooperativa le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la sua costituzione le quali complessivamente ammontano, in modo approssimativo, ad Euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero).

La relativa fattura sarà emessa in formato elettronico ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127.

Le parti dichiarano che, in relazione al presente atto, sono dovuti:

- l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 (duecento);
- l'imposta di bollo nella misura di euro 16 (sedici), ai sensi dell'art. 3, comma 1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972;
- i diritti di segreteria per il Registro delle Imprese nella misura di euro 45 (quarantacinque), ai sensi del n. 1.2, Tabella A, allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012 e della nota 1 a tale numero;
- i diritti di segreteria per il Registro delle Imprese nella misura di euro 40 (quaranta), ai sensi del n. 9.1, Tabella B, allegata al decreto dirigenziale interministeriale 2 dicembre 2009;
- il diritto annuale alla Camera di Commercio.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

I comparenti mi richiedono di voler ricevere tutta la documentazione relativa al presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica:

paolo.raffaelli@coislha.net

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 15,28 (ore quindici e minuti ventotto).

Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, occupa fogli due per pagine sei e fin qui della presente settimana.

Firmato: Paolo RAFFAELLI

Michele NEGRIN

Andrea BALDAN

Luca ZAMBONIN

MARIO CARACCILOLO Notaio (L.S.)



*Studio Notarile
Caracciolo*

----- Allegato "A" al n. 33.484 di Raccolta -----
----- TITOLO I -----
----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----
Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----
È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Abano Terme (PD), la Società cooperativa denominata " KAIROS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ". -----
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia e sia all'Estero, nei modi e nei termini di legge.
Art. 2 (Durata) -----
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----
----- TITOLO II -----
----- SCOPO - OGGETTO -----
Art. 3 (Scopo mutualistico) -----
Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la l. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, nonché il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile. -----
Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata. -----
Ai sensi dell'art. 1, l. n. 381 del 1991, lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite lo svolgimento dell'attività in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----
La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. ---
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. -----
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. -----
La cooperativa può anche operare con terzi. -----
Art. 4 (Oggetto sociale) -----
Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto ai sensi dell'art. 1, lett. a), l. n. 381 del 1991, l'assunzione – da persone fisiche, da Amministrazioni Statali, dall'autorità giudiziaria, da enti parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati sia italiani che esteri – di ogni qualsiasi lavoro, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori ed ambiti economici, comunque coordinati per l'efficace

raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e, precisamente: -----

- l'attività di pulizia generale e/o speciale di ogni tipo di immobile, area o struttura quali, per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale e religioso, sia privato che pubblico; -----
- la disinfezione, disinfestazione, sanificazione, derattizzazione e deblatizzazione di beni mobili ed immobili, nonché l'esecuzione di trattamenti antiparassitari; -----
- l'attività di progettazione, gestione, conservazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, arredo urbano ed aree verdi in genere, pubbliche e private; -----
- la gestione di eco-piazzole ed isole ecologiche, la pulizia e lo spazzamento di strade ed altre aree pubbliche, la realizzazione ed il recupero di aree verdi urbane e rurali per finalità di valorizzazione ecologica ed ambientale; -----
- la gestione di cimiteri ed aree annesse, di celle e servizi mortuari in genere, presso enti e soggetti pubblici e privati; -----
- la gestione e la manutenzione d'impianti sportivi e ricreativi; la gestione di canili pubblici e privati; -----
- la conduzione di aziende agricole e forestali, incluse le Fattorie Didattiche di cui alla D.G.R. Veneto 21.04.2015 n. 591 e successive modifiche ed integrazioni, e le Fattorie Sociali di cui alla L.R. Veneto 28.06.2013 e successive modificazione, e lo svolgimento in genere di coltivazioni agricole, allevamento di animali e silvicoltura ai sensi dell'art. 2135 C.C., incluse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione o dall'allevamento, e le attività di fornitura di beni e servizi mediante l'impiego prevalente delle risorse normalmente impiegate dell'attività agricola esercitata, ivi comprese attività di ricezione e ospitalità; -----
- l'attività di custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili, servizi di portierato e di guardiania non armata, gestione di autorimesse, posteggi custoditi e non, parcheggi pubblici e privati; -----
- lo svolgimento di qualsiasi operazione di carattere logistico, facchinaggio, carico e scarico, trasporto merci o manovalanza in genere, per conto di enti o privati, nonché tutte le attività preliminari e complementari, compresi magazzinaggio, assemblaggi, etichettatura e impacchettatura; -----
- l'esecuzione di lavori di trasloco e di autotrasporto merci per conto di terzi, con mezzi propri o conferiti in uso dai soci, o presi a noleggio; -----
- la prestazione di servizi di trasporto di persone con conducente, effettuato personalmente da parte dei soci su mezzi tipici o atipici di proprietà della cooperativa ovvero conferiti in uso dai soci, o prese in locazione; -----
- il servizio di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere e recapito in loco di materiale pubblicitario; il servizio di trasporto effetti postali urbani ed extraurbani, la vuotatura delle cassette di impostazione e di ogni altra attività connessa con il servizio postale; il servizio di presa in consegna e recapito in loco di colli; il servizio di lettura dei contatori installati presso utenti; -----
- la produzione, la lavorazione in conto terzi, l'assemblaggio e la commercializzazione di manufatti nel settore tessile, della falegnameria, della piccola meccanica e di oggettistica; -----

- la realizzazione di lavori edili, di costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro conservativo su edifici civili, industriali e commerciali, comprese le attività connesse o complementari, quali pulitura, tinteggiatura, verniciatura, pavimentazione, montaggio infissi, rinnovo tappezzerie e simili; -----

- l'esecuzione di servizi di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, idraulici, di condizionamento, anti-incendio e di vigilanza, civili ed industriali; -----

- attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi pubblici quali a titolo esemplificativo, bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, ristoranti, tavole calde, mense e refettori; -----

- la produzione di pane, grissini e altri generi di panetteria o di prodotti da forno, la produzione di pasticceria fresca, dolciumi, gelati e prodotti dolciari in genere anche di conservazione; il commercio e la vendita di tali prodotti all'ingrosso e al dettaglio; -----

- la gestione di alberghi, motel, ostelli e di strutture ricettive di qualsivoglia tipologia e classificazione; -----

- l'allestimento, l'arredamento e la preparazione di mostre, padiglioni, stands ed aree espositive, palchi ed altre analoghe strutture per gli eventi di cui al punto precedente; gestione del servizio mensa e ristorazione collettiva per enti pubblici e privati; servizi di catering preparazione, confezionamento e consegna di pasti a domicilio; -----

- l'organizzazione e la gestione di mostre, fiere, congressi, convegni, tavole rotonde, meeting, corsi di formazione, incontri d'affari, sfilate di moda, concerti, manifestazioni culturali e sportive, spettacoli televisivi, radiofonici, letterari e musicali; -----

- la fornitura, l'organizzazione ed il coordinamento di tutti i servizi necessari per la realizzazione di congressi, convegni, conferenze, tavole rotonde, meeting, corsi di formazione, ed altre analoghi eventi, quali a titolo esemplificativo: servizi di traduzione ed interpretariato, servizi di ripresa e trasmissione, audio e video, comprensivi del noleggio degli impianti elettroacustici ed audiovisivi e delle attrezzature accessorie, la fornitura di impianti elettrici per forza motrice ed illuminazione, servizi di ricevimento ed assistenza ai partecipanti, servizi di dattilografia e trascrizione, servizi di segreteria organizzativa, compresa la stampa e la diffusione degli inviti e del materiale pubblicitario e promozionale, servizi di ristorazione e catering, servizi logistici per la realizzazione degli eventi compresa la locazione o sub-locazione delle sale e la gestione dei parcheggi, servizi di biglietteria e prenotazione, servizi di sorveglianza e guardiania; -----

- la gestione di call center, outbound ed inbound, per attività di teleselling, per la promozione pubblicitaria e commerciale di prodotti diversi, per la gestione di *numeri verdi*, di servizi di customer satisfaction, phone collection, di centri prenotazione e accettazione ordini; -----

- il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, l'installazione, la manutenzione e l'assistenza su personal computer, sistemi ed architetture informatiche ed altre componenti hardware; -----

- la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, e la commercializzazione di programmi informatici, piattaforme e siti web e software applicativi; la gestione e l'erogazione di servizi informatici in outsourcing anche in hosting e/o housing o modalità cloud; -----

- l'attività di elaborazione elettronica dei dati per conto terzi; l'attività di data entry, la gestione di procedure e/o di rilevazioni informatizzate; -----
- l'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 1, commi 1, 5 e 6, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276; -----
- l'attività di consulenza, tecnica ed organizzativa, in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; -----
- l'attività di agenzia d'affari per il disbrigo di pratiche amministrative, infortunistiche e funerarie ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18.06.1931 n.773, T.U.L.P.S.. -----

Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime. ---

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. ---

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992, n. 59 e successive norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. -----

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

- a) soci lavoratori che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di preparazione teorica e pratica, capacità ed esperienza professionale

adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo: -----

b) soci lavoratori svantaggiati, appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 Legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni; -----

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. -----

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. -----

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

Art. 6 (Categoria speciale di soci) -----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del C.C., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, in ragione dell'interesse al completamento della loro formazione professionale o al loro interesse ad un inserimento graduale nella Cooperativa. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del C.C.. -----

Ad essi può essere attribuito, altresì, il ristorno previsto dall'art. 27 del presente statuto in misura inferiore a quella stabilita per i soci ordinari in considerazione dei costi di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nella forma di aumento della partecipazione sociale o dell'attribuzione di nuove partecipazioni. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di

almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto: -----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; -----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione. -----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. -----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori. -----

Art. 7 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e, per i cittadini di paesi Extra UE, il permesso di soggiorno; -----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, dell'eventuale esperienza professionale maturata nei settori specifici in cui opera la Cooperativa, il possesso dei requisiti o delle specifiche competenze possedute e dell'idoneità psicofisica; -----
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; -----
- d) per chi chiede di essere ammesso come socio lavoratore, l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; -----
- e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni -----
- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti

b), c), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

- 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
- 2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; ---
- 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci. -----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione. -----

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 8 (Obblighi del socio) -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: -----
 - del capitale sottoscritto; -----
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; -----
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a)

e b) sono ulteriormente obbligati: -----

- a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; -----
- b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa

stessa. -----

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: -----

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata od altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta notifica alla Cooperativa. -----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. -----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte. -----

Art. 10 (Recesso del socio) -----

Decorso il termine di due anni dall'ammissione, il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società con raccomandata o altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto alla scadenza del termine di preavviso, sia per quanto riguarda il rapporto sociale, sia per ciò che attiene ai rapporti mutualistici, salvo, per i soci lavoratori, l'eventuale maggior periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati, ovvero l'adozione di diversa decisione motivata da parte dell'Organo Amministrativo. -----

Art. 11 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa; -----
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; -----
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 5 giorni, non adempia al versamento del valore delle partecipazioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. -----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale ai sensi dell'art. 41, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. -----
Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) -----
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. -----
Art. 13 (Liquidazione) -----
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle partecipazioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c) del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società, e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del C.C.. -----
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della partecipazione assegnata a titolo di dividendo o ritorno il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere dilazionato nel termine massimo di cinque anni. -----
Art. 14 (Decesso del socio) -----
In caso di decesso del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle partecipazioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. -----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del C.C.. -
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine

suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f) del presente statuto, dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del C.C.. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

----- TITOLO IV -----

----- STRUMENTI FINANZIARI -----

Art. 16 (Strumenti Finanziari Non Partecipativi) -----

Con decisione dei soci la Cooperativa può emettere titoli di debito e altri strumenti finanziari non partecipativi sottoscritti da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con la medesima delibera sono stabiliti: -----

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
- b) le modalità di circolazione; -----
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; -----
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applicano gli artt. 2363 e seguenti C.C. in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 30 e seguenti del presente statuto. Essa viene convocata, oltre che dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. -----

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. -----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori dei titoli nei confronti della Società. -----

Art. 17 (Strumenti finanziari partecipativi) -----

La Cooperativa può emettere altresì strumenti finanziari partecipativi nella forma di azioni di sovvenzione o di azioni di partecipazione cooperativa come disciplinate dai successivi articoli del presente titolo. -----

Art. 18 (Soci Sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.1992 n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a cinque. -- Salvo che sia diversamente disposto dai soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

-- Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dai soci nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo per la parte che eccede il valore delle partecipazioni dei soci cooperatori. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del C.C., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del

conferimento stabilito dai soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. -----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. ----

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa) -----

Con decisione dei soci, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 31.01.1992 n. 59. -----

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. -----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio soggetto a certificazione. ----

Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00 (cento virgola zero zero). ----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. -

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. -----

I soci, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determinano: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati; -----
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea; -----
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte. -----

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori. -----

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: -----

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione; -----
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

Art. 22 (Assemblea speciale) -----

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. -----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto

per ogni azione posseduta. -----
L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. -----
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società. -----
Art. 23 (Recesso) -----
Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime. -----
TITOLO VI -----
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----
Art. 24 (Elementi costitutivi) -----
Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati dalle quote sociali del valore nominale di Euro 1000,00 (mille virgola zero zero). Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge; -----
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----
3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa; -----
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; -----
d) dalla riserva straordinaria; -----
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. -----
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----
La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del C.C.. -----
Art. 25 (Vincoli sulle azioni di cooperazione e loro alienazione) -----
Le azioni di cooperazione non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso. -----
Art. 26 (Bilancio di esercizio) -----
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla

gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

- a) a riserva legale indivisibile in misura non inferiore a quella legale; ---
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima e/o dalle successive modificazioni od integrazioni; -----
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.1992 n. 59 e/o dalle successive modificazioni od integrazioni; -----
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal C.C. per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori. -----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -----

Art. 27 (Ristorni) -----

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico o proporre la destinazione di una quota degli utili a titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sullo stanziamento e sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----
- aumento gratuito del valore o del numero delle azioni detenute da ciascun socio; -----
- emissione di azioni di sovvenzione e/o di partecipazione cooperativa. ---

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. ----

TITOLO VII -----

ORGANI SOCIALI -----

Art. 28 (Decisioni dei Soci) -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

- a) l'approvazione del bilancio, l'assegnazione dei ristorni e la distribuzione degli utili; -----
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo e la determinazione del relativo compenso e/o di un'indennità di fine mandato; -----
- c) la nomina dell'Organo di Controllo e/o del revisore e la determinazione dei rispettivi compensi; -----
- d) l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominati; -----
- e) l'approvazione dei regolamenti interni in conformità all'art. 2521 C.C.; -
- f) l'emissione dei titoli di debito di cui al precedente art. 16, determinandone ammontare e caratteristiche; -----
- g) l'emissione delle azioni previste dal precedente art. 19 destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché i voti ad esse assegnati; -----
- h) l'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dal precedente art. 21, e previo parere della relativa assemblea speciale dei possessori delle medesime azioni lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emessi gli strumenti finanziari; -----
- i) la decisione sulle domande di ammissione a socio non accolte dall'Organo Amministrativo, -----
- j) l'adozione di un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge; -----
- k) l'adozione, in casi di necessità, di piani di crisi aziendale con previsioni atti a farvi fronte, nel rispetto delle previsioni dell'apposito regolamento interno e delle leggi vigenti in materia di socio lavoratore; -----
- l) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- m) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere possono essere adottate in forma assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere l) ed m), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30. -----

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) -----

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere l) ed m) del precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. -----

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----
- l'indicazione dei soci consenzienti; -----
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro -----
- contrarietà o astensione; -----
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti trasmessi; -----

Nei caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento della decisione; -----
- il contenuto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. -----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. --

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore. -----

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. -----

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. -----

Art. 30 (Assemblee) -----

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere l) ed m) del precedente art. 28 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. ---

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, trasmesso almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono presenti od informati della riunione gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui

quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Amministratori e/o all'Organo di Controllo non presenti. -----

Con le stesse procedure e modalità stabilite per le assemblee generali possono essere convocate le assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 2541 C.C. -----

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per la nomina degli amministratori e dei liquidatori è sufficiente tuttavia la maggioranza relativa dei voti presenti. ---

Art. 32 (Voto) -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. ----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del C.C.. -----

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Art. 33 (Svolgimento dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: -----

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

Art. 34 (Consiglio di amministrazione) -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, il cui numero effettivo è determinato di volta in volta prima dell'elezione. -----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono in ogni caso rieleggibili. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, alla prima riunione successiva alla nomina dell'Assemblea. -----

Art. 35 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) -----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. -----

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. -----

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni) -----

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. ---

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli

Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione. -----

Le riunioni dell'Organo Amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----

Art. 37 (Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dai soci. -

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono ricorrere senza indugio alla decisione dei soci perché provvedano alla sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere promosso d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Art. 38 (Compensi agli Amministratori) -----

Spetta alla decisione dei soci, determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. -----

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. -----

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, e agli Amministratori investiti di particolari cariche potrà essere attribuita, all'atto della loro nomina, il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato. -----

Art. 39 (Rappresentanza) -----

Il presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. -----

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. -----

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

Art. 40 (Organo di Controllo e Revisione Contabile) -----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo

comma, C.C., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti. -----

Il Sindaco unico dura in carica tre anni, è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C. -----

Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. -----

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un Sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo. -----

Il Sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

A tal fine, il Sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. -----

Il Sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del C.C. e della legislazione speciale in materia. -----

Il Sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. -----

Il Sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. -----

In alternativa al Sindaco unico, la Cooperativa può nominare un Revisore Legale dei Conti al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis C.C., del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 e della ulteriore legislazione speciale in materia. -----

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2543 c.c., la società non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci. -----

----- TITOLO VIII -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 41 (Scioglimento anticipato) -----

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento o deliberato lo scioglimento della stessa i soci nomineranno uno o più liquidatori stabilendone i poteri e determinandone il compenso. -----

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato; -----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c); -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31/01/1992, n. 59. -----

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti. -----

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del C.C., la Cooperativa: -----

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -----
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91 e in generale sulle società cooperative. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del C.C. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

Firmato: Paolo RAFFAELLI -----

Michele NEGRIN -----

Andrea BALDAN -----

Luca ZAMBONIN -----

MARIO CARACCILO Notaio (L.S.) -----